La V Sezione della Cassazione, con sentenza 38722 depositata il 3/11/2010, ha stabilito che, in base agli artt. 582 e 583 cpp, l'impugnazione penale che sia presentata da un praticante di uno studio legale senza delega scritta del *dominus* deve ritenersi valida purchè l'atto di impugnazione sia chiaramente riconducibile allo studio legale in questione.
Nella fattispecie non era leggibile la sottoscrizione del *dominus* (uno degli avvocati di uno studio associato) in calce ai motivi d'appello ma la Cassazione ha ritenuto ritualmente depositati i motivi d'appello poichè la delega al deposito può essere anche orale e poichè nella fattispecie era accertato che a depositare i motivi era stato un praticante avvocato di quel determinato studio che era indicato nell'atto.